

# DOCUMENTO INTRODUTTIVO ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DELL'ISTRUZIONE

## **Premessa**

L'alunno, al termine del triennio, sostiene l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, volto a verificare il livello di conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, anche in funzione orientativa.

È necessario, pertanto, riservare particolare attenzione a questa fase finale del ciclo di istruzione. Dalla Circolare 28 del 15 marzo 2007 e successive circolari (C.M. n. 49 del 20 maggio 2010) si evince che la scuola:

1. pone al centro l'alunno e il suo itinerario di apprendimento e di formazione;
2. mette in primo piano l'obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani;
3. opera per l'inclusione di tutti, compresi i ragazzi con difficoltà di apprendimento o con disabilità e i ragazzi di lingua nativa non italiana;
4. tiene conto delle tappe e dei traguardi da raggiungere e superare nelle principali aree disciplinari lungo un percorso formativo continuo;
5. verifica con sistematicità i progressi di ogni alunno, soprattutto nelle capacità di base in stretto raccordo con le Indicazioni Nazionali;
6. si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza solida e sicura, per l'itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo.

## **1. Quadro normativo di riferimento**

- Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri 27 marzo 2008;
- Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (BES) del 29 aprile 2008;
- DPR 122/2009 per quanto non abrogato dalla normativa vigente;
- Validità dell'anno scolastico (CM N. 20 Prot. 1483 del 4 marzo 2011);
- D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Artt. 5, 6 e 8.
- DM 741/2017
- DM 742/2017
- NOTA MIUR 10.10.2017, N. 1865.
- OM 64/2022, ultima disponibile, che rinvia fundamentalmente a quanto inserito nei citati DLgs 62 del 2017 e nei DM 741 e 742 del 2017.

## **2. Documentazione**

Il coordinatore di classe, in collaborazione con il consiglio di classe, cura la predisposizione della seguente documentazione:

1. La relazione finale sulla classe, approvata e sottoscritta dall'intero consiglio di classe contenente la presentazione della classe (composizione, breve resoconto delle attività formative rilevanti, indicazioni sulla continuità didattica, metodo di lavoro del consiglio di classe, caratteristiche del gruppo-classe al termine del triennio, sintesi dei risultati raggiunti al termine della programmazione triennale per quanto concerne gli obiettivi cognitivi e trasversali fissati dal consiglio di classe);
2. I programmi d'esame, preparati e firmati dai docenti e dagli alunni, divisi per disciplina.
3. Eventuali documentazioni significative dell'attività svolta nell'ultimo anno del triennio.

Nella relazione di presentazione della classe all'Esame di Stato vengono inoltre presentati:

- per gli studenti con certificazione L. 104/92, gli elementi caratterizzanti del PEI, l'eventuale necessità di prove differenziate, le modalità di svolgimento delle stesse e di valutazione. Le prove d'esame dovranno essere corrispondenti agli insegnamenti impartiti a quello studente e idonee a valutare i progressi in rapporto alle potenzialità e ai livelli iniziali di apprendimento, consentendo allo studente l'uso degli ausili necessari e le abituali forme di approccio al momento di verifica.
- per gli studenti con DSA, gli elementi caratterizzanti il loro PDP e l'indicazione di eventuale utilizzo di strumenti compensativi nell'ambito delle prove d'esame: l'assegnazione di tempi più lunghi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici lettura da parte di un docente per la comprensione dei testi, uso del dizionario per la trascrizione di termini della lingua straniera, ulteriori modalità utilizzate nel corso dell'anno scolastico; valutazione delle prove in relazione agli elementi del percorso scolastico e del PDP stesso.
- per gli studenti con svantaggio (BES), gli elementi caratterizzanti il loro percorso personalizzato e tutte le altre indicazioni ritenute utili;
- per gli studenti stranieri, gli elementi caratterizzanti il loro percorso personalizzato, con riferimento alla loro crescita e maturazione anche in relazione all'apprendimento della lingua italiana.

### **3. Ammissione all'Esame di Stato**

L'ammissione all'esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (tre quarti del monte ore complessivo, ex art. 5, c. 1, D. lgs n. 62/2017 salvo motivate deroghe approvate dal Collegio dei Docenti), è disposta, con delibera del consiglio di classe; nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione [...] all'esame conclusivo del primo ciclo (art. 6, c. 2, D. lgs n. 62/2017).

La partecipazione alle prove INVALSI, che si svolgono entro il mese di aprile, non rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è comunque prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove (art. 7, c. 4, D. lgs n. 62/2017).

La decisione relativa all'ammissione agli esami, operata seguendo i criteri stabiliti all'uopo dal Collegio dei docenti, appartiene all'intero consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato).

L'esito della valutazione è affisso presso l'Istituto sede di esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso" e reso disponibile tramite registro elettronico. In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. (CM. 48 del 31 maggio 2012).

### **4. Voto di ammissione**

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, in misura intera, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (art. 6, c. 5, D. lgs n. 62/2017); in base a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti lo stesso sarà il frutto del giudizio del Consiglio tenendo conto dei progressi registrati nell'anno scolastico in corso e nel triennio, la situazione di partenza, le potenzialità personali e l'impegno dimostrati nel corso del triennio, nonché la partecipazione alle attività proposte dall'Istituzione scolastica nell'ambito dell'offerta formativa, anche in riferimento alle valutazioni ottenute.

Tale voto di ammissione sarà trascritto sulla scheda personale di ciascun alunno ammesso all'Esame di Stato e sul documento di valutazione.

### **5. Giudizio globale d'ammissione**

Il giudizio di idoneità viene accompagnato dal giudizio globale di ammissione, stilato in base ai

descrittori precedentemente stabiliti ed inserito anche sul documento di valutazione, accanto al valore numerico del giudizio di idoneità; tale giudizio comprenderà il consiglio orientativo e l'andamento del triennio (si tratta della composizione del giudizio tramite Nuvola).

#### **6. Prove scritte: introduzione, elenco analitico e durata oraria**

Le prove sono due, da svolgersi in due giorni diversi e possibilmente consecutivi, secondo il seguente ordine (comunque di anno in anno modificabile in base alle esigenze organizzative):

- Prova scritta di italiano;
- Prova scritta di matematica;

Per gli alunni diversamente abili le prove e le griglie di correzione faranno riferimento al piano educativo individualizzato (PEI).

Le valutazioni di tutte le prove di esami sono espresse in decimi, con numero intero (da 4 a 10).

Durante le prove d'esame è tassativamente vietato l'uso di telefoni cellulari (CM 32 del 14 marzo 2008).

Il Collegio Docenti ha approvato:

- che ai candidati è permesso l'uso della calcolatrice e delle tavole numeriche.
- che nella prova di italiano possa essere utilizzato il vocabolario;
- che nelle prove scritte d'esame non verrà assegnata una valutazione inferiore a 4 (quattro).
- che ai candidati BES è permesso l'uso degli strumenti di supporto previsti nel PDP e utilizzati durante l'anno.

#### **ITALIANO**

Durata: 4 ore

La prova viene formulata in modo da consentire all'alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. La prova dovrà accertare la coerenza e l'organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua. Si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima (art. 7 DM 741/2017):

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Nella formulazione del giudizio complessivo della prova scritta, si considereranno i seguenti indicatori, il cui peso e la cui declinazione in voto vengono specificati in allegato:

- pertinenza;
- organicità e ricchezza dei contenuti;
- correttezza espositiva;
- comprensione del testo (relativa alla tipologia C).

#### **COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE**

Durata: 3 ore

La prova (art. 8 del DM 741/2017) deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curriculum di studi. Può essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova

stessa. La prova, anche tenendo conto delle indicazioni nazionali, accerterà la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree:

- numeri;
- spazio e figure;
- relazioni e funzioni;
- dati e previsioni.

La commissione predisporre almeno tre tracce, ciascuna riferita alle seguenti tipologie:

- problemi articolati su una e più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

Nella formulazione del giudizio complessivo della prova scritta, si considereranno i seguenti indicatori, la cui declinazione in voto viene specificata in allegato:

- comprensione dei dati;
- correttezza nell'applicazione di formule e procedimenti;
- capacità di valutazione dei risultati;
- correttezza grafica.

Per le griglie di valutazione e correzione si rimanda alla scheda allegata al presente documento.

## **7. Colloquio pluridisciplinare**

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere e delle eventuali competenze nello strumento musicale, laddove previsto nel curriculum del singolo alunno (art. 8, c. 5, D. lgs 62/2017).

Criteri per la conduzione del colloquio (CM n. 49 del 20 maggio 2010):

“Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera Sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno [...]. Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.” Le linee presentate intendono offrire alcune indicazioni metodologiche per la conduzione del colloquio pluridisciplinare.

Il colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.

Il colloquio non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C. ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione).

Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno utilizza gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare e con quale competenza e padronanza sia in grado di impiegarli.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e comprende per gli allievi di indirizzo musicale l'esecuzione di uno o più brani (art. 10 DM 741/2017) e integra la parte in lingua straniera (inglese e seconda lingua comunitaria) che per l'anno scolastico 2021/22 non è oggetto di prova scritta (art. 2 c. 5 OM 64/2022).

In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate. Per il colloquio pluridisciplinare ogni alunno può predisporre un argomento introduttivo, che

prepara utilizzando schemi, mappe concettuali, immagini, fascicoli, materiale multimediale, autentico o elaborato per l'occasione. L'esame comincerà dalla trattazione di tale argomento a scelta del candidato. L'alunno si muoverà poi, attuando i collegamenti richiesti e mostrando la sua capacità di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di un'esposizione ricca, articolata e armonica. Nel corso del Colloquio verranno verificate le competenze in lingua inglese e in seconda lingua comunitaria per mezzo di specifiche domande. La Sottocommissione, nel rispetto dell'emotività del singolo alunno, condurrà il colloquio sul programma dell'ultimo anno, in relazione ad argomenti che meritino un approfondimento, un arricchimento o una precisazione riguardo a quanto esposto dall'alunno. L'esposizione potrà essere accompagnata da mappe concettuali, canovacci o schemi, realizzati su supporto cartaceo o informatico. Per gli alunni con certificazione o altri BES, le modalità di conduzione del colloquio saranno le medesime e saranno facilitate, ove presente, dall'insegnante di sostegno ovvero dall'intera Sottocommissione, anche con l'ausilio di documenti o sussidi appositamente realizzati, avendo cura di dare tutto il tempo necessario ad esprimersi correttamente.

La valutazione del colloquio pluridisciplinare, da esprimere in decimi, tiene conto dei seguenti indicatori, la cui declinazione in voto è inserita in allegato al presente documento, unitamente alle griglie di valutazione e correzione di tutte le prove di esame:

- capacità di esprimersi correttamente;
- capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite anche nella risoluzione di problemi.
- padronanza delle lingue straniere
- capacità di agire da cittadini responsabili

### **8. Giudizio finale d'esame**

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno.

All'esito finale concorrono le valutazioni delle prove scritte, il colloquio pluridisciplinare e il giudizio di idoneità all'ammissione. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi.

“Sarà [...] cura precipua della Commissione e delle Sottocommissioni d'esame [...] far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà così di evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali “eccellenze” e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.” (C.M. 51 del 20 maggio 09 e C.M. n. 49 del 20 maggio 2010).

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il giudizio di idoneità (voto di ammissione) e la media dei voti delle prove e del colloquio. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi (art. 8, c. 7, D. lgs 62/2017).

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio (art. 13, c. 1, DM 741/2017), stavolta arrotondato alla frazione superiore a partire da x,50.

La formula di calcolo del voto finale è la seguente:

Valutazione finale = [voto di ammissione +  
(voto scritto di italiano + voto scritto di matematica + voto colloquio)/3]/2

La stessa si può esprimere con il seguente esempio:

voto di ammissione = 6

voto scritto di italiano = 7

voto scritto di matematica = 4

voto del colloquio = 5

Punteggio complessivo prove = 16 > media  $[22/3 = 5,33]$  > media prove 5,33

Calcolo finale  $[6 \text{ (media ammissione)} + 5,33 \text{ (media prove)} = 11,33 / 2 = 5,65$  arrotondato a 6]

**Voto finale dell'esame = 6**

Il giudizio finale è formulato utilizzando i seguenti descrittori (tra parentesi la corrispondenza indicativa con la proposta di voto finale espressa in decimi):

Nel corso del triennio l'alunno ha mostrato un impegno:

- notevole (10)
- assiduo/costante (9)
- più che soddisfacente (8)
- adeguato (7)
- sufficiente (6)
- limitato (5)
- carente (4)

e una preparazione:

- completa e approfondita (10)
- approfondita/completa (9)
- buona (8)
- discreta (7)
- sufficiente / frammentaria (6)
- superficiale / lacunosa (5)
- carente (4)

Ha affrontato le prove d'esame con:

- maturità e grande senso di responsabilità (10)
- senso di responsabilità (9)
- serietà ed impegno (8)
- impegno (7)
- sufficiente serietà (6)
- impegno parziale / limitato (5)
- in modo superficiale e con scarso impegno (4)

Il livello globale di maturazione raggiunto è da considerarsi

- ottimo (10)
- distinto / molto buono / più che buono (9)
- buono (8)
- più che sufficiente / discreto (7)
- sufficiente / appena sufficiente (6)
- non sufficiente (5)
- carente / gravemente insufficiente (4)

## **9. Criteri di assegnazione della lode**

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, su proposta della singola sottocommissione, con deliberazione all'unanimità della commissione plenaria, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. (art. 8, c. 8, D. lgs 62/2017).

Tra i criteri di attribuzione della lode, oltre al requisito del punteggio finale all'Esame di Stato pari a 10/10 (dieci decimi), relativi ai crediti e al curriculum si terrà conto in particolar modo dei seguenti indicatori:

1. andamento costante/in progressione nel triennio;
2. atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti dell'esperienza scolastica;
3. ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio nei confronti di compagni ed adulti, **in** relazione alla situazione personale e familiare;
4. eventuale partecipazione ad attività di ampliamento del PTOF con esiti positivi (certificazioni, partecipazione con menzione di riconoscimento a concorsi e manifestazioni di carattere sportivo e/o musicale).

I criteri di assegnazione della lode costituiscono una proposta del Collegio Docenti che sarà portata all'attenzione della Commissione d'Esame in sede di riunione plenaria.

## **10. Certificazione delle competenze**

La certificazione delle competenze (definita dal D. lgs 62/2017 art. 1, c. 6 e art. 9 e dal DM 742/2017) descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

I principi dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono i seguenti:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Si riporta [al seguente link](#) il modello di certificazione delle competenze previsto dal DM 742/2017 e dalle linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, comprensive di quelle previste per la prova nazionale.

Revisionato e approvato nella seduta del Collegio dei docenti del 23 maggio 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Paolo Fatiganti